

**COMUNE DI
TOVO SAN GIACOMO**
Provincia di Savona



**REGOLAMENTO SULLE COMMISSIONI
CONSILIARI PERMANENTI E
TEMPORANEE SPECIALI DI STUDIO E/O
RICERCA**

Approvato con D.C.C. n 45 del 5 Ottobre 2007

REGOLAMENTO SULLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E TEMPORANEE SPECIALI DI STUDIO E/O RICERCA

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina in via transitoria la costituzione, il funzionamento, la composizione e le competenze delle commissioni consiliari permanenti e di quelle temporanee speciali di studio e/o ricerca, di cui agli artt. 11 e 12 dello Statuto comunale, fino all'adozione di una organica disciplina della materia, in attuazione delle disposizioni statutarie e nelle more dell'aggiornamento dello Statuto comunale.

ART. 2 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Le Commissioni consiliari permanenti possono essere nominate dal Consiglio comunale per le materie di competenza consiliare ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 267/2000 individuate dalla delibera costitutiva e durano in carica per tutto il mandato del Consiglio comunale che le ha nominate, salvo motivata revoca.
2. Le commissioni permanenti hanno il compito principale di provvedere all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio comunale a norma dell'art. 42 del D.lgs. 267/2000, rientranti nella loro sfera di competenza, esprimendo un parere utile a favorire il miglior funzionamento del Consiglio comunale. A tal fine gli atti di competenza del Consiglio saranno rimessi alle Commissioni per il necessario parere, a cura del Sindaco.
3. Ogni commissione, sempre nell'ambito delle materie di competenza, potrà, di propria iniziativa, prendere in esame problemi ritenuti meritevoli di particolare attenzione, al fine di formulare eventuali proposte all'Amministrazione comunale.
4. Inoltre il Sindaco o la Giunta comunale possono, autonomamente, sottoporre all'esame delle commissioni, pratiche diverse da quelle di cui al precedente comma 3, qualora lo ritenga opportuno.
5. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui a i precedenti commi 2 e 4 entro il termine di 15 giorni dalla trasmissione dei relativi atti.
6. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco, il quale le trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria prevista dall'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione di copertura finanziaria e di parere favorevole previsti dal citato art. 49, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile. Se i pareri sono – tutti od in parte – contrari, la proposta è restituita dal Sindaco alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.
7. Le commissioni devono improntare alla massima obiettività e collaborazione, i pareri espressi sulle pratiche sottoposte al loro esame.

ART. 3 COMMISSIONI TEMPORANEE SPECIALI DI STUDIO E/O RICERCA

1. Il Consiglio comunale, per tutta la sua durata in carica, può costituire al suo interno, con apposita deliberazione, commissioni temporanee speciali, di studio e/o ricerca, con l'incarico di studiare atti, provvedimenti, piani o programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze attribuite ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 267/2000 individuate dalla delibera costitutiva.
2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio comunale sull'avanzamento dei lavori e sottopone lo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

ART. 4 NOMINA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Le commissioni consiliari sono costituite da un numero dispari di componenti, stabiliti dalla delibera costitutiva, eletti dal Consiglio comunale fra i suoi componenti, in modo da rappresentare, con criterio proporzionale, tutti i gruppi consiliari. Tutti i gruppi consiliari devono essere rappresentati, con criterio proporzionale, con esclusivo riferimento alle Liste presentatesi alle elezioni comunali, e pertanto con esclusione dei Gruppi consiliari che si fossero eventualmente costituiti successivamente.
2. I componenti delle Commissioni sono eletti a scrutinio segreto con il sistema del voto limitato ad un componente. Risulteranno eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti fino a concorrenza dei membri previsti per la maggioranza e per le minoranze.
3. Il Sindaco e i componenti della Giunta non possono fare parte delle Commissioni.
4. Nel caso di dimissioni, decadenza od altra causa per cui si renda necessaria la sostituzione di un consigliere, si procederà a norma del precedente comma 1.

ART. 5 -PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.
2. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avvengono nella prima riunione della Commissione che viene tenuta, convocata dal Sindaco, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
3. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.
4. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando luogo, data e ora delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
5. La convocazione è effettuata dal presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della Commissione, espressione di Gruppi consiliari che rappresentano almeno un quinto dei Consiglieri Comunali assegnati. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
6. Le convocazione di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del luogo, data e ora ove si tiene la riunione e l'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti la Commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. A tal fine i componenti non residenti nel Comune devono eleggere domicilio sul territorio comunale. In sostituzione del recapito dell'avviso scritto al domicilio, è facoltà dei Commissari richiedere l'inoltro tramite fax o posta elettronica.
7. In caso d'urgenza la Commissione può essere convocata mediante telegramma o telefonata, almeno 24 ore prima.
8. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione. Con l'avviso scritto viene altresì inviato il relativo ordine del giorno.

ART. 6 - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. La riunione delle Commissioni consiliari è valida quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.
2. Il consigliere che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione o che se ne debba allontanare, può farsi sostituire da un altro consigliere del proprio Gruppo consiliare mediante delega scritta da consegnare al Presidente della Commissione medesima.
3. Le Commissioni deliberano con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri presenti.
4. Le sedute delle Commissioni non sono, di norma, aperte al pubblico. Il Presidente decide l'eventuale apertura al pubblico delle sedute stesse. Il Presidente è comunque tenuto a convocare la Commissione in seduta segreta per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamenti del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare nocimento agli interessi del Comune.
5. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.
6. Alle sedute partecipano, se invitati, il Segretario comunale ed i Responsabili di servizio.
7. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco e gli Assessori, nonché organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti

ART. 7 SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - VERBALE DELLE SEDUTE - PUBBLICITÀ DEI LAVORI

1. Le funzioni di Segretario della Commissione possono essere svolte a scelta della Commissione da un componente della Commissione designato dal Presidente, oppure da un dipendente comunale di categoria almeno pari a B3 (CCNL 31 marzo 1999), designato dal Segretario Comunale. Spetta all'ufficio segreteria del Comune organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo, almeno 24 ore prima della riunione. Lo stesso provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione; il segretario della commissione redige il verbale delle adunanze che viene sottoscritto dallo stesso e dal Presidente della Commissione e depositato con gli atti dell'adunanza presso l'Ufficio segreteria del Comune. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con le eventuali puntualizzazioni richieste dai membri interessati.
2. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Sindaco ed al Segretario Comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri Comunali. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario Comunale segnala ai responsabili dei Servizi interessati, indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza.

ART. 8 - INDENNITA' DI PRESENZA

Ai componenti la commissione non competono gettoni di presenza o altre indennità.

ART. 9 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al vigente Statuto comunale ed alle disposizioni di legge in materia